



OG1
OG11

ALLEGATO G.5.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)

MISSIONE M6 – SALUTE

COMPONENTE C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)

- M6C1 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona"
Target: n. 1.350 Case della Comunità entro il **31 MARZO 2026**
- M6C1 1.2.2 "Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)"
Target: n. 600 COT entro il 30 giugno 2024
- M6C1 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)"
Target: n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 2026

COMPONENTE C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (FONDI PNRR E PNC)

- M6C2 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile"
Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026
Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO

AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNICO-FUNZIONALE, STATICO, AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI

LOTTO GEOGRAFICO [Toscana 1]

CLUSTER ASSEGNATO [AQ1-TOSCANA 1-6]

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 5 – SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNICO-FUNZIONALE, STATICO

C.I.G. [B45D29EB6D] CUP [D15F22000610002]

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, co. 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "**Codice dei Contratti**"), nell'anno 2025 (duemilaventicinque) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale.

TRA



L'Ing. SARA ALLEGRANTI nata a PRATO il 03/12/1970, residente in MONTEMURLO, via Udine, n. 5 in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dell'Amministrazione AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, con sede LEGALE in FIRENZE, Piazza Santa Maria Nuova n. 1 Codice fiscale e Partita IVA 06593810481, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, "**Soggetto Attuatore Esterno**")

E

L'Ing. Antonio Presicce nato a Salice Salentino (LE) il 21/05/1964 residente in Torino, via Federico Paolini, n. 24, in qualità di Amministratore Unico, Direttore Tecnico della Società di Ingegneria 3+Progetti S.r.l. con sede legale in Torino, Corso Re Umberto n. 48, Codice fiscale e Partita IVA 11138810012, capitale sociale € 10.000,00, numero di iscrizione REA TO-1190502 nel Registro delle Imprese di Torino che agisce, giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio Avv. Francesca Ballatore in Torino rep. 4584 / racc. 2885 in data 09/06/2023, e registrato a Torino 1 il 20/06/2023 al n. 28463 serie 1T, tra essa medesima, e successiva dichiarazione di rettifica redatta in data 13.10.2023 autenticata dal notaio avv. Francesca Ballatore e successiva dichiarazione di rettifica redatta in data 16.04.2025 autenticata dal notaio avv. Francesca Ballatore, tra essa medesima e i seguenti professionisti mandanti:

1 Ing. CELANO ALDO, nato a Valsinni (MT) il 20/11/1961, domiciliato in Torino – Corso Sebastopoli, 294/a, C.F. CLNLDA61S20D513F – P.IVA: 05630020013 – con Sede in Torino – Corso Sebastopoli, 294/A;

(in seguito, "**Appaltatore**");

(in seguito, congiuntamente "**le Parti**");

PREMESSO CHE

- a) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, "**PNRR**") e il Piano nazionale per gli investimenti complementari (di seguito, "**PNC**") destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio sanitario nazionale da concludere entro il 2026.
- b) La **Missione 6 "Salute"** del PNRR (di seguito, "**M6 - Salute**"), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il Servizio sanitario nazionale per migliorarne l'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell'emergenza pandemica.
- c) In merito alla *governance*, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. I), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito "**Amministrazione Titolare**").
- d) Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell'ambito della M6 – Salute (di seguito, "**Interventi**") alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (di seguito, "**Soggetti Attuatori**"), ripartendo tra queste ultime anche i *target* europei previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati.
- e) In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l'articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, "**CIS**") tra l'Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con

decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022.

- f) A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con l'Amministrazione Titolare il Piano operativo regionale di propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell'ambito della M6 – Salute di propria competenza, organizzati a seconda della Componente e dell'Investimento a cui si riferiscono. Tale Piano operativo regionale costituirà parte integrante del CIS che ciascun Soggetto Attuatore sottoscriverà con l'Amministrazione Titolare.
- g) I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli Interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “**Soggetti Attuatori Esterni**”).
- h) al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell'ambito della M6 - Salute, l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell'articolo 10, co. 1, del D.L. n. 77/2021.co
- i) previa pubblicazione del bando di gara su piattaforma telematica di Invitalia INGATE del 20/07/2022, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla stessa al n. S141-402343 del 25/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 85 del 22/07/2022, sul Profilo di Invitalia, quest'ultima ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OS18-A – OS21) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 – S.03 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI” (di seguito, la “Procedura”);
- j) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi quadro multilaterali (di seguito, “**Accordi Quadro**”);
- k) i Soggetti Attuatori Esterni che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie all'attuazione degli Interventi di loro competenza;
- l) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 18 lotti geografici (di seguito, “**Lotti Geografici**”), ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:
- sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti;
 - sub-lotto prestazionale 3: Lavori;
 - sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti;



- sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti,

(di seguito, i “**Sub-Lotti Prestazionali**”);

- m) all'esito della Procedura, con provvedimento n. 0331972 del 16/11/2022 e n. 0134151 del 08/05/2023, è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico n. TOSCANA 1, il Sub-lotto Prestazionale 5 in favore degli Appaltatori elencati nella Tabella allegata come *sub* Allegato 1 all'Accordo Quadro;
- n) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel disciplinare unico di gara (di seguito, “**Disciplinare Unico**”), secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “**Cluster Assegnato**”);
- o) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
- p) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di **impegnarsi** ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, “**OdA**”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori Esterni per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, “**Contratti Specifici**”) aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 5;
- q) all'Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico toscana 1, Sub-Lotto Prestazionale 5, è stato assegnato il Cluster AQ1 – Toscana 1-6 ricadente all'interno del predetto Lotto Geografico, e nell'ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi di competenza del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe;
- r) Invitalia ha avviato le verifiche, di propria competenza, sul possesso dei requisiti da parte dell'Appaltatore in epigrafe;
- s) l'Appaltatore in epigrafe ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla normativa antimafia prescritti *ex lege* e dalla *lex specialis* di gara e Invitalia ha provveduto a verificarne l'effettivo possesso in capo all'Appaltatore;
- t) in data 3 agosto 2023, l'Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia l'Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 5 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. TOSCANA 1;
- u) il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe intende utilizzare l'Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Specifici, attuativi dell'Accordo Quadro stesso;
- v) il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Specifico (di seguito, il “**Contratto Specifico**”);
- w) l'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
- x) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe la specifica OdA n. 51996 del 06/12/2024;

- y) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente:
B45D29EB6D;
- z) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, co. 12, del Codice dei Contratti;
- aa) con Verbale sottoscritto in data 12/02/2025, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta dal RUP, ING. Sara Allegranti l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 8, co. 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (c.d., Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall'articolo 51, co. 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente;
- bb) l'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 31, recante «*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, co. 9 e 104, co. 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*», emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l'originale al Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe;
- cc) l'Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, ha prodotto le polizze assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo), nell'esecuzione dell'appalto;
- dd) l'Appaltatore in epigrafe ha prodotto polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE**

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:
 - il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;
 - l'Accordo Quadro Lotto Geografico TOSCANA 1 – Sub-Lotto Prestazionale 5 – Servizi di collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale, statico, CIG 9327027A2, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;
 - l'OdA Specifico n. 51996 del 06/12/2024 e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento;
 - le Condizioni Particolari allegate al presente documento.
2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto Attuatore Esterno.



3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
3. Il presente Contratto Specifico è regolato:
 - dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore Esterno relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "**Regolamento**"), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
 - dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione Digitale*»;
 - decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
 - decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore*» (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione)

1. L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell'affidamento dei Servizi di collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale, statico di cui al Sub-Disciplinare 5 – Allegato B.5 al Disciplinare Unico - e riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici quali le Case della comunità, gli Ospedali delle comunità e le Centrali operative territoriali che insistono su queste ultime strutture nonché gli Ospedali sicuri, attraverso il potenziamento dell'assistenza



ospedaliera territoriale, l'adeguamento strutturale e la riorganizzazione di strutture e dei presidi ospedalieri già attivi nei territori del servizio sanitario nazionale, attraverso soluzioni ecosostenibili di *Nature Based Solutions*, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica – **REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITA' DI MONTEMURLO (provincia di Prato) . Via Sandro Pertini snc.**

2. Il contratto ha ad oggetto l'incarico professionale relativo ai servizi di cui in premessa e di seguito indicati:
 - a. **Collaudo tecnico-amministrativo;**

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6 e 13 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.
 - b. **Collaudo statico in corso d'opera e finale inerente alle strutture;**

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6 e 14 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.
 - c. **Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti in corso d'opera e finale;**

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6 e 15 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.
 - d. **Revisione Tecnico Contabile in corso d'opera e finale;**

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6, e 13 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.
 - e. **Redazione di APE post operam**

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6 e 16 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.
 - f. **Indagini e prove necessarie per l'espletamento dei servizi di collaudo.**

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6 e 14 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente, intendendo quali indagini a carico del collaudatore tutte le indagini necessarie alla formazione del proprio giudizio di collaudabilità (verifiche in campo idi corretta esecuzione, controlli documentali e certificativi, e similari) ad esclusione di tutte le prove e verifiche tese a dimostrare la qualità ed efficienza, nonché la conformità delle opere realizzate (prove di carico delle strutture, prove di laboratorio sui materiali, prescritte dalla norma medesima, verifiche di corretto funzionamento degli impianti, prove e verifiche sulle parti edilizie, ecc.) a carico dell'Appaltatore.
3. I predetti servizi dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.
4. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.
5. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio.
6. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al Direttore dell'Esecuzione (di seguito, "**DEC**") per i relativi provvedimenti.



7. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede, ovvero presso il Comune di PRATO qualora siano richieste visite di collaudo in corso d'opera ovvero prove tecniche *in situ*.
8. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, il Dott. ing. SARA ALLEGRANTI.

Articolo 4 - (Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)

1. Il referente responsabile per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominati dall'Appaltatore è: ING. ANTONIO PRESICCE.
2. Compito del referente sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.
3. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio come segue: 3+ Progetti Srl Corso Re Umberto, 48 CAP 10128 Torino.
4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto Specifico e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 5 - (Soggetto che svolgerà il collaudo)

1. La persona fisica incaricata del collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d'opera e finale, in conformità a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara, è l'ing. Antonio Presicce, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 6938W, C.F. PRSNTN64E21H708P P.IVA 11138810012 con studio in Torino, Corso Re Umberto, 48, con incarico anche di Presidente commissione di collaudo;
2. La persona fisica incaricata del collaudo Statico e opere strutturali in corso d'opera e finale in conformità a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara, è l'ing. IERARDI DIEGO, nato ad Avigliana (TO) il 19/01/1983, residente a Torino, Lungo Po Antonelli n.91, 10153, C.F. RRDGI83A19A518G, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Torino sez. A, matricola n° 11916, in data 12/10/2010, direttore tecnico e socio della società di ingegneria 3+Progetti srl;
3. La persona fisica incaricata del collaudo tecnico amministrativo e funzionale degli impianti in corso d'opera e finale in conformità a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara, è l'ing. Aldo Celano iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 5781W, C.F. CLNLDA61S20D513F P.IVA 05630020013, con studio in Torino a Corso Sebastopoli n.294/A.

Articolo 6 - (Collaboratori)

4. Il collaudatore, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore Esterno rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.



Articolo 7 - (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni)

1. L'Appaltatore, nell'espletare l'incarico dovrà attenersi a quanto segue:
 - a. **Collaudo tecnico-amministrativo** - nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e Particolari di seguito specificate al successivo comma 2;
 - b. **Collaudo statico in corso d'opera e finale inerente alle strutture** - nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e Particolari di seguito specificate al successivo comma 2;
 - c. **Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti in corso d'opera e finale** - nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e Particolari di seguito specificate al successivo comma 2;
 - d. **Revisione Tecnico Contabile in corso d'opera e finale** - nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e Particolari di seguito specificate: al successivo comma 2;
 - e. **Indagini e prove necessarie per l'espletamento dei servizi di collaudo** nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e Particolari e come già specificato all'Articolo 3, punto e) del codesto Contratto.
 - f. **Redazione di APE post operam**, nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e Particolari specificate al successivo comma 2.
2. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni di cui all'art. art.230 del DPR 207/2010 ed art.24 Allegato II.14 del DLgs 36/2023. In tal caso, il Soggetto Attuatore Esterno potrà apportare una riduzione dei termini di cui al comma 7 dell'art.14 delle Condizioni Generali al fine di rispettare il target T1 2026.
3. Resta inteso che, qualora l'Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore Esterno, la quale si riserva la facoltà di accettarle.
4. I predetti servizi riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici quali le Case della comunità, gli Ospedali delle comunità e le Centrali operative territoriali che insistono su queste ultime strutture nonché gli Ospedali sicuri, attraverso il potenziamento dell'assistenza ospedaliera territoriale, l'adeguamento strutturale e la riorganizzazione di strutture e dei presidi ospedalieri già attivi nei territori del servizio sanitario nazionale, attraverso soluzioni ecosostenibili di *Nature Based Solutions*, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica.
5. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi

trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.



OG1
OG11

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 8-bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo per la Prevenzione e Sicurezza sui cantieri e dal Patto di Integrità)

1. L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti dal "Protocollo **per la Prevenzione e Sicurezza sui cantieri** negli appalti pubblici di edilizia ospedaliera" sottoscritto in data 10.10.2022 tra il Soggetto Attuatore Esterno, la Regione Toscana, CGIL, CISL UIL, Azienda Toscana Nord Ovest, Azienda Toscana Sud Est, Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Fondazione Toscana Monasterio.
2. L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti dal "Patto di Integrità" adottato *con Delibera del Direttore Generale n. 706 del 31/05/2023* sottoscritto dallo stesso Appaltatore.
3. L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. "filiera delle imprese", senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al precedente co. 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Patto di Integrità ed il Protocollo per la Prevenzione e Sicurezza sui cantieri

Articolo 9 - (Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR)

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

- 1.1 L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.
- 1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.
- Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 10 delle predette.

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

- 1.3 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la *"relazione di genere"* sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la *"relazione di genere"* di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

- 1.4 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 *bis*, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la *"relazione di genere"* di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

- 1.5 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto

Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 13 del Sub-Disciplinare 5, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

1.6 Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.7 L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR e PNC.

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.8 L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo.

È riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11 delle predette.

Articolo 10 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore Esterno)

1. Il Soggetto Attuatore Esterno si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 11 - (Termini e durata del contratto)

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che il Soggetto Attuatore Esterno richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Le prestazioni richieste tramite OdA emessi prima della scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimate anche se sia già decorso il termine di scadenza del predetto Accordo Quadro

2. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.
3. L'esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati all'articolo 17 delle Condizioni Generali.
4. Il termine per l'espletamento del servizio è stabilito in relazione alla durata effettiva dei lavori ed alla natura del finanziamento di riferimento (PNRR) ed i tempi stringenti ivi connessi che prevedono la chiusura delle attività di collaudo in tempi utili al rispetto del target (31.03.2026).
5. Il termine per le attività di collaudo decorrente dalla data di stipula del Contratto Specifico fino alla definitività del certificato di collaudo, fatte salve le seguenti scadenze:
 - a. il certificato di **Collaudo statico inerente alle strutture** finale dovrà essere redatto e depositato presso gli organi competenti entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa relazione a struttura ultimata redatta dal Direttore dei Lavori; è fatta salva la facoltà da parte della Stazione Appaltante di chiedere il deposito del collaudo entro termini ancora minori qualora ciò sia condizionante al conseguimento del target previsto nel CIS e quindi al riconoscimento del finanziamento del PNRR.
 - b. i certificati dei **Collaudi Tecnico Funzionali degli impianti** finali dovranno essere emessi prima dell'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale e comunque non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal verbale di ultimazione dei lavori; è fatta salva la facoltà da parte della Stazione Appaltante di chiedere il deposito del collaudo entro termini ancora minori qualora ciò sia condizionante al conseguimento del target previsto nel CIS e quindi al riconoscimento del finanziamento del PNRR.
 - c. il certificato di **Collaudo tecnico-amministrativo** finale dovrà avere luogo non oltre 180 (centottanta) giorni dall'ultimazione dei lavori, certificata dalla data di ultimazione dei lavori, ed ha carattere provvisorio. Considerato il Target di risultato T1 2026 previsto dal PNRR, il collaudo verrà prestato in corso d'opera e pertanto il professionista incaricato programmerà le verifiche in itinere in modo da effettuare la visita finale contestualmente alla data di ultimazione lavori o comunque entro i successivi 5 giorni. La prestazione si intenderà conclusa quanto il certificato di collaudo assumerà carattere definitivo, ai sensi dell'articolo 102, co. 3, del Codice dei Contratti, decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. E' fatta salva la facoltà da parte della Stazione Appaltante di chiedere il deposito del collaudo entro termini ancora minori qualora ciò sia condizionante al conseguimento del target previsto nel CIS e quindi al riconoscimento del finanziamento del PNRR.
 - d. L'APE post operam dovrà essere completata e consegnata alla Committenza entro 180 (centottanta) giorni dall'ultimazione dei lavori o entro il termine concordato con il RUP. E' fatta salva la facoltà da parte della Stazione Appaltante di chiedere il deposito del collaudo entro termini ancora minori qualora ciò sia condizionante al conseguimento del target previsto nel CIS e quindi al riconoscimento del finanziamento del PNRR.
6. In caso di servizio di collaudo effettuato in corso d'opera, il collaudatore dovrà trasmettere al RUP e alla D.L., verbali, debitamente controfirmati dai partecipanti, redatti in occasione di tutte le visite di collaudo entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi alla data delle visite e comunque prima della successiva visita di collaudo.
7. L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali nella misura prevista

dal presente Contratto Specifico.

8. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all'Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente all'applicazione delle prescritte penali all'uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di agire per il risarcimento del danno.
9. La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 20 e 21 delle Condizioni Generali.
10. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 19 delle Condizioni Generali.
11. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta.
12. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore Esterno si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.
13. Al fine del rispetto fattivo degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro per il raggiungimento delle finalità degli interventi PNRR, l'Appaltatore è tenuto a ridurre i tempi di esecuzione delle prestazioni a seguito di negoziazione con il RUP per garantire il target, anche in caso di consegna anticipata dell'opera di cui all'art.230 del DPR 207/2010 ed art.24 Allegato II.14 del DLgs 36/2023.

Articolo 12 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al Decreto 17 giugno 2016, recante «*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, co. 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*», emanato dal Ministero della Giustizia, applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all'OdA n. 51996 del 06/12/2024. Eventuali spese ed oneri accessori di cui all'articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. Il Soggetto Attuatore Esterno, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico.
2. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari ad € [62.666,80] (sessantaduemilaseicentossessantasei/80), oltre IVA e oneri di legge, ed è così composto:
 - a. **Collaudo tecnico-amministrativo** pari a euro € 26.986,00 (ventiseimilanovecentoottoantesette/06);
 - b. **Collaudo statico** in corso d'opera e finale inerente alle strutture pari a euro € 13.128,77 (tredicimilacentoventinove/29);



- c. **Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti** in corso d'opera e finale pari a euro € 15.578,82 (quindicimilacinquecentosettantanove/50)
- d. **APE post operam** pari a € 6.973,21 (seimilanovecentosettanta/95).
3. Il corrispettivo, determinato a "*corpo*", si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al presente Contratto Specifico.
 4. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del decreto - legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022.
 5. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire o aumentare proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
 6. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore Esterno. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.
 7. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente contratto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.
 8. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti; tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore Esterno e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
 9. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni dell'articolo 32 delle Condizioni Generali.



10. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del Contratto Specifico nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.
11. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati dall'articolo 24 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni Generali.
12. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, al netto dell'anticipazione eventualmente erogata, sarà pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati:

Come stabilito nell'Atto Costitutivo del RTP del 09/06/2023 - Rep. 4584 – rettificato con appendice del 13/10/2023 e del 16/04/2025, articolo 8, **3+Progetti s.r.l** fatturerà le somme dovute nella loro totalità, provvedendo alla ripartizione delle stesse tra i soggetti partecipanti, secondo le quote concordate, esonerando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità in merito alla ripartizione dei compensi fra i membri del raggruppamento

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

- il 30% (trenta per cento) del corrispettivo all'avanzamento dei lavori complessivi pari al 30%
- Il 30% del corrispettivo all'avanzamento dei lavori complessivi pari al 60%.
- Il saldo del 40% all'emissione del certificato di **Collaudo tecnico-amministrativo**;

COLLAUDO DELLE STRUTTURE

- il 30% (trenta per cento) del corrispettivo all'avanzamento dei lavori strutturali pari al 30%
- Il 30% del corrispettivo all'avanzamento dei lavori strutturali pari al 60%.
- Il saldo del 40% del corrispettivo all'emissione del certificato finale di **Collaudo statico** inerente alle strutture;

COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE

- il 30% (trenta per cento) del corrispettivo all'avanzamento dei lavori impiantistici pari al 30%
- Il 30% del corrispettivo all'avanzamento dei lavori impiantistici pari al 60%.
- Il saldo del 40% del corrispettivo all'emissione del certificato finale di **Collaudo Tecnico Funzionale** degli impianti;

13. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.
14. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario a **3+Progetti s.r.l.** sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136: Numero c/c: 000002666X58, Banca: BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Agenzia: TORINO - 1 Via XX Settembre 37, ABI: 05696, CAB: 01000, CIN: B, IBAN: IT15B0569601000000002666X58.
15. Ai sensi dell'articolo 3 della l. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:



- Cognome e nome: [PRESICCE ANTONIO]
- Data e luogo di nascita: [SALICE SALENTINO]
- Indirizzo di residenza: [VIA FEDERICO PAOLINI, 24 – 10138 TORINO]
- Nazionalità: [Italiana]
- Codice fiscale: [PRSNTN64E21H708P]

- Cognome e nome: [ROSSI CARLO]
- Data e luogo di nascita: [TORINO]
- Indirizzo di residenza: [VIA BAVENO, 34 - 10146 TORINO]
- Nazionalità: [Italiana]
- Codice fiscale: [RSSCRL82P0DL219A]

- Cognome e nome: [IERARDI DIEGO]
- Data e luogo di nascita: [AVIGLIANA (TO)]
- Indirizzo di residenza: [LUNGO PO ANTONELLI, 91 - 10153 TORINO]
- Nazionalità: [Italiana]
- Codice fiscale: [RRDGI83A19A518G]

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto Specifico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.

Ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraente, gli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010.

La mandataria è tenuta a rispettare, nei pagamenti effettuati verso le mandanti, le clausole di tracciabilità.

16. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto Specifico. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.
17. Il Soggetto Attuatore Esterno avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, co. 9 bis, della L. n. 136/2010.
18. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro e come specificato dall'articolo 25 delle Condizioni Generali.

Articolo 13 - (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)

1. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 32 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

**Articolo 14 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)**

1. L'Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 33 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 15 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, integrata con Appendice 2 del 04/07/2025, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 31/2018 costituita mediante fideiussione POLIZZA n. 1/2372/96/203113438 in data 08/01/2025 rilasciata dalla società/dall'istituto UNIPOL ASSICURAZIONI SPA agenzia di Torino 148, per un importo pari a € 17.233,37 (diciassettemiladuecentotrentatre/37), con durata fino a emissione certificato di collaudo.
2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all'articolo 31 delle Condizioni Generali.

3. L'Appaltatore ha prodotto una polizza di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "*responsabilità civile generale*" nel territorio dell'Unione Europea contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori oggetto di collaudo, per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione euro): Polizza Assicurativa RC Professionale Merloni n. HCC24-U5000028 e relativa Appendice HCC24-U001, rilasciata dalla Compagnia Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Milano, sottoscritta in data 14/01/2025 per "Servizi di Collaudo Casa di Comunità di Montemurlo", valore delle opere di € 3.527.787,81 con durata fino alla data del 01/03/2026 unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio] contraddistinta al n. 744825, sottoscritta in data 14/01/2025, Tale polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale dei lavori. L'appaltatore ha altresì presentato Appendice Polizza RCT n. M15455378 e relativa Appendice n.012 rilasciata ITAS MUTUA ASSICURAZIONI Agenzia 0315/Torino San Paolo con massimale di € 500.000,00 per le attività specifiche del contratto specifico di realizzazione della CDC Montemurlo, sottoscritta in data 15/01/2025, con scadenza alla data del 14/03/2025 e tacito rinnovo annuale dopo la scadenza.
4. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.

Articolo 16 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.
2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore Esterno.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno, pena in difetto l'applicazione delle penali.
4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore Esterno, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.
5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore Esterno tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.
6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 17 - (Subappalto)

1. Per l'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore non potrà avvalersi del subappalto.

Articolo 18 - (Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all' **1 ‰** (permille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte agli articoli 13 dell'Accordo Quadro e 22 delle Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co. 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal DEC;
 - b. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;



- d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC o dal RUP;
 - e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dal DEC per il ripristino dell'esecuzione del Contratto Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.
3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 9, rispettivamente, paragrafi 9.a), 9.b), 9.c) e 9.d) del presente Contratto Specifico.
 4. Il Soggetto Attuatore Esterno ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.
 5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall'art 22 delle Condizioni Generali.

Articolo 19 - (Esecuzione in danno)

1. È facoltà del Soggetto Attuatore Esterno, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.
3. Ai sensi dell'articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore Esterno può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.
4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore Esterno avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 20 - (Risoluzione e recesso)

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate, dall'articolo 38 delle Condizioni Generali.
2. In aggiunta alle ipotesi di cui al co. precedente, l'Appaltatore può risolvere il presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:
 - il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili

a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12, co. 17, del presente Contratto Specifico;
 - all'applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5 a cui si rinvia.
3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore Esterno provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore Esterno di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
 4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
 5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore Esterno altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.
 6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 *bis* e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai paragrafi 9.c) e 9.d) di cui al precedente articolo 9, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico, nell'Accordo quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
 7. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'articolo 15, co. 6, dell'Accordo Quadro.
 8. Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, l'esito negativo delle verifiche di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla normativa antimafia prescritti ex lege e dalla lex specialis di gara, avviate in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto Specifico, fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
 9. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall'articolo medesimo, l'Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza sull'Accordo Quadro, anche ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Quadro.

Articolo 21 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)

1. Si applica quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo Quadro e dall'articolo 29 delle Condizioni Generali.

Articolo 22 - (Modifiche assetti proprietari)

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore Esterno ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 23 - (Incompatibilità)

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico non potranno

partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.



OG1
OG11

2. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.
3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'Appaltatore, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto e ai loro dipendenti.
4. L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Soggetto Attuatore Esterno e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 24 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il presente Contratto Specifico verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 25 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà)

1. Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Appaltatore venisse a conoscenza.
2. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà del Soggetto Attuatore Esterno.
3. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico l'Appaltatore si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.
4. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione prodotta rimarranno di titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
5. Il Soggetto Attuatore Esterno potrà liberamente disporre degli elaborati prodotti anche modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.
6. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.
7. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore Esterno



all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore Esterno al termine dell'appalto.

8. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore Esterno e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore Esterno.

Articolo 26 - (Spese, imposte e tasse)

1. L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'articolo 44 delle Condizioni Generali.

Articolo 27 - (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. Il Soggetto Attuatore Esterno, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.
4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

Articolo 28 - (Controversie e foro competente)

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
4. È esclusa la competenza arbitrale.

5. Si applica quanto disposto dagli articoli 35 e 36 delle Condizioni Generali.



OG1
OG11

Articolo 29 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
2. Il presente Contratto Specifico, composto da n. 24 pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.
3. Il presente Contratto Specifico è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'Appaltatore

[3+Progetti Srl (Mandataria)

Antonio Presicce

Il Soggetto Attuatore Esterno

Azienda USL Toscana centro

[Il R.U.P.
Ing. Sara Allegranti]

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 8 – (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)
- Art. 11 – (Termini e durata del contratto,)
- Art. 12 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
- Art. 13 – (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)
- Art. 18 – (Penali)
- Art. 29 – (Esecuzione in danno)
- Art. 20 – (Risoluzione e recesso)
- Art. 21 – (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)
- Art. 23 – (Incompatibilità)
- Art. 25 – (Obblighi di riservatezza Proprietà)
- Art. 28 – (Controversie e foro competente)

L'Appaltatore

[3+Progetti srl

Antonio Presicce]